



CIRCOLARE N. 1/ maggio 2018

Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 28 maggio 2018

OGGETTO: MODIFICHE AL D.LGS. 252/2005 E VIDEO INFORMATIVO SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE ADESIONI

I. MODIFICHE AL DLGS. 252/2005: LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) E IL VERSAMENTO DEL TFR

La legge 205/2017 (*Legge di Bilancio per il 2018*) e la Legge 124/2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) hanno apportato alcune rilevanti modifiche al D.lgs. 252/2005.

In seguito la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha emanato diverse circolari esplicative, che hanno chiarito i profili applicativi delle novità introdotte.

Fonchim ha quindi provveduto all'aggiornamento della documentazione istituzionale (Statuto, Regolamento e Nota Informativa), del Sito Internet e della modulistica.

Entriamo, ora, nel dettaglio delle novità.

La “*Legge di Bilancio 2018*” ha **stabilizzato e reso più semplice l'accesso alla RITA**, prestazione già introdotta in diversa veste ed in via sperimentale dalla “*Legge di Bilancio del 2017*”. La **RITA** è ora interamente svincolata dall'Anticipo pensionistico nel regime obbligatorio (APE) ed è rivolta a coloro che, al momento della presentazione della richiesta al Fondo, siano in possesso dei **seguenti requisiti**:

- a) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di prestazione;
- b) cessazione dell'attività lavorativa;
- c) maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
- d) maturazione di almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa:

- a) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di prestazione;
- b) cessazione dell'attività lavorativa;
- c) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) maturazione di almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.



La RITA decorre dal momento della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste **nell'erogazione frazionata**, per il periodo considerato, **di parte o tutto il capitale maturato**.

L'associato, in fase di **compilazione del modulo di richiesta**, potrà decidere la periodicità di **rateazione** (mensile o trimestrale) della rendita, la **percentuale del capitale** da destinare a RITA, e il **comparto di investimento** a cui il predetto montante debba affluire (in mancanza di tale indicazione il capitale destinato a RITA verrà investito nel comparto Garantito).

Infatti nel corso dell'erogazione della rendita il montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuto in gestione finanziaria, procedendo di volta in volta allo smobilizzo delle sole quote necessarie al pagamento della rata di rendita.

L'importo della rata verrà quindi ricalcolato nel tempo e potrà subire variazioni, in positivo o in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Dal punto di vista fiscale, alla RITA si applica una tassazione di assoluto favore.

La parte imponibile della prestazione è infatti assoggettata a una **ritenuta che va da un massimo del 15% ad un minimo del 9%**, trattamento assimilabile a quello delle prestazioni pensionistiche complementari.

Il modulo predisposto dal Fondo per la richiesta della RITA, con le relative istruzioni operative, è disponibile nella sezione "*Modulistica*" del nostro sito internet. Nelle sezioni "*Come ritiro il denaro*" e "*Come funziona la fiscalità*" è possibile approfondire gli aspetti tecnici e di funzionamento della prestazione. Nella Home Page del sito è visualizzabile un utile video informativo.

L'ulteriore novità di rilievo, introdotta dalla "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", è l'**augmentata flessibilità nel conferimento del TFR ai fondi pensione**; per effetto delle nuove previsioni gli associati hanno ora la possibilità di **augmentare o diminuire** nel tempo la contribuzione derivante da quote di TFR, unicamente sulla base delle aliquote percentuali definite dal CCNL di appartenenza (in precedenza la variazione era ammessa solo in incremento).

Ciò ovviamente vale solo nei casi in cui il citato contratto collettivo non preveda la destinazione integrale del TFR maturando, bensì anche solo parziale.

La Nota Informativa, consultabile nella sezione "*documenti istituzionali*" del nostro sito, riporta nell'"Allegato alle *Informazioni chiave per l'Aderente*" del fondo pensione FONCHIM le aliquote di contribuzione previste da ogni contratto.

2. VIDEO INFORMATIVO SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE ADESIONI

Come già comunicato nella circolare n° 5 del 26 maggio 2017, dal 1° giugno 2017 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari", emanato dalla Covip, che ha ridefinito le modalità e le procedure da seguire nell'ambito della raccolta delle adesioni.

A supporto di quanto già indicato nella citata circolare, abbiamo realizzato, in collaborazione con Assofondipensione - Associazione dei Fondi Pensione Negoziati, un video informativo di ausilio alla compilazione del nuovo modulo di adesione.

Il video è visualizzabile nella Home Page del nostro sito.

Cordiali saluti.

FONCHIM
f.to Il Presidente
prof. Adriano Propersi